

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1235

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLA, LISI**

Norme di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione

*Presentata il 6 luglio 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 17 febbraio 1999 la Camera dei deputati approvò in un testo unificato, pressoché all'unanimità, i progetti di legge nn. 2939 e 2985 recanti « Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione », articolo modificato con legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3.

Com'è noto, purtroppo, tale testo non è poi passato al vaglio del Senato della Repubblica per ragioni che non è il caso, in questa sede, di evidenziare.

La mancata approvazione delle norme di attuazione ha creato una serie di problemi interpretativi, che hanno anche determinato deliberazioni difformi dei due rami del Parlamento, pur in presenza di fattispecie pressoché identiche.

A tutto ciò si è aggiunto anche l'ormai quasi sistematico ricorso delle parti offese

al conflitto di attribuzione, dichiarato dalla Corte costituzionale quasi sempre ammissibile.

Le decisioni della Corte costituzionale sono state spesso non conformi alle deliberazioni sia della Camera dei deputati sia del Senato della Repubblica, creando in tale modo comprensibile disorientamento.

È stata più volte avvertita, nell'ambito delle discussioni nelle Giunte per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed anche nelle rispettive Assemblee in occasione dell'esame delle singole proposte delle Giunte, l'esigenza di uscire da tale *empasse*, evidenziando che l'unico modo possibile sarebbe stato quello di procedere ad una celere approvazione delle norme di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

La presente proposta di legge ha l'obiettivo di soddisfare tali diffuse aspettative.

Il testo dell'articolato ripropone pedissequamente quello già approvato dalla Camera dei deputati nella XIII legislatura.

Sarebbe ripetitivo esporre la *ratio* ed il contenuto dei singoli articoli. Basterà in proposito richiamare gli atti parlamentari, che non solo testimoniano l'impegno profuso nell'esame delle proposte di legge, ma anche la convergenza di tutte le posizioni nella soluzione poi adottata per le singole disposizioni.

L'articolo 1 delinea il concetto di responsabilità del parlamentare per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni, con un'ampia rappresentazione delle fattispecie e dei limiti di applicazione, con riferimento ad ogni possibile sede di sindacato giurisdizionale, gli articoli 2, 3, 4 e 5 disciplinano l'esecuzione degli atti limitativi della libertà

personale del parlamentare (nella presente proposta di legge sono state previste esplicitamente anche le misure interdittive), ivi compreso il delicato problema delle intercettazioni telefoniche, in cui comunque è interessato un parlamentare e della loro utilizzabilità; l'articolo 6 contiene una riformulazione dell'articolo 343, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, in base al quale quando l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonché, in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346 del medesimo codice.

Considerata l'attesa generale, determinata dalle motivazioni prima sinteticamente esposte, si auspica una sollecita approvazione della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

1. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia, riconducibile alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento.

2. Quando in un procedimento giurisdizionale è rilevata o eccepita l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'immediata separazione del procedimento stesso da quelli eventualmente riuniti.

3. Nei casi di cui al comma 1 e in ogni altro caso in cui ritenga applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice provvede con sentenza in ogni stato e grado del processo penale, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale; nel corso delle indagini preliminari pronuncia decreto di archiviazione ai sensi dell'articolo 409 del medesimo codice. Se l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, è ritenuta nel processo civile, il giudice pronuncia sentenza con i provvedimenti necessari alla sua definizione; le parti sono invitate a precisare immediatamente le conclusioni e i termini, previsti dall'articolo 190 del codice di procedura civile per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, sono ridotti, rispettivamente, a dieci e cinque giorni. Qualora le conclusioni siano già state depositate e non sia stata ancora pronunciata sentenza, le parti possono comunque sollevare l'eccezione di cui al comma 2.

Analogamente il giudice provvede in ogni altro procedimento giurisdizionale, anche d'ufficio, in ogni stato e grado.

4. Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo con decreto non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene ovvero, qualora sia cessato dalla carica, a quella alla quale apparteneva al momento del fatto. Se l'eccezione è sollevata in un processo civile dinanzi al giudice istruttore, questi pronuncia detto decreto nell'udienza o entro cinque giorni.

5. Se il giudice ha disposto la trasmissione di copia degli atti, ai sensi del comma 4, il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera stessa. La Camera interessata può disporre una proroga del termine non superiore a un mese. Decorsi i suddetti termini, il processo può essere ripreso. La sospensione non impedisce, nel procedimento penale, il compimento degli atti non ripetibili e, negli altri procedimenti, degli atti urgenti. In caso di scioglimento della Camera alla quale sono stati inviati gli atti, i termini di cui al presente comma sono interrotti per l'intero periodo dello scioglimento e decorrono nuovamente a partire da venti giorni dopo la prima riunione della nuova Camera.

6. Se la questione è rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette, entro dieci giorni, gli atti al giudice, perché provveda ai sensi dei commi 3 e 4.

7. La questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, può essere sottoposta alla Camera di appartenenza anche direttamente da chi assume che il fatto per il quale è in corso un procedimento giurisdizionale di responsabilità nei suoi confronti concerne opinioni espresse o voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari. La Camera

può chiedere che il giudice sospenda il procedimento, ai sensi del comma 5.

8. Nei casi di cui ai commi 4, 6 e 7 e in ogni altro caso in cui sia altrimenti investita della questione, la Camera trasmette all'autorità giudiziaria la propria deliberazione; se questa è favorevole all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice adotta senza ritardo i provvedimenti indicati nel comma 3 e il pubblico ministero formula la richiesta di archiviazione.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti disciplinari, intendendosi sostituita al giudice l'autorità investita del procedimento.

#### ART. 2.

1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, ovvero quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale o all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, nonché di misure di sicurezza o di prevenzione aventi natura personale, misure interdittive e di ogni altro provvedimento limitativo della libertà personale, l'autorità competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il parlamentare appartiene.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta dall'autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.

#### ART. 3.

1. Con il decreto previsto dall'articolo 1, comma 4, e con la richiesta di auto-

rizzazione prevista dall'articolo 2, l'autorità competente enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento indicando le norme di legge che si assumono violate e trasmette alla Camera competente gli atti e i documenti del procedimento occorrenti per la decisione.

#### ART. 4.

1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 2, il giudice per le indagini preliminari, qualora ritenga irrilevanti in tutto o in parte ai fini del procedimento i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento o nelle quali di essi si è fatta menzione, sentite le parti, a tutela della riservatezza, decide, in camera di consiglio, la distruzione o la cancellazione delle parti irrilevanti, ai sensi dell'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

2. Qualora, su istanza del pubblico ministero, sentiti i difensori delle parti nei termini e nei modi di cui all'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale, ritenga necessario utilizzare le intercettazioni di cui al comma 1, il giudice per le indagini preliminari richiede, entro dieci giorni, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate.

3. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 2 è trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa il giudice per le indagini preliminari enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda, allegando altresì copia dei verbali e delle registrazioni.

4. Decorsi due mesi dalla richiesta di cui al comma 2 senza che la Camera abbia provveduto, il giudice per le indagini preliminari, su istanza del pubblico ministero, può reiterarla.

5. In caso di scioglimento delle Camere, la richiesta perde efficacia e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della successiva legislatura.

6. Se l'autorizzazione viene negata, o il giudice per le indagini preliminari non ritiene di reiterare la richiesta ai sensi del comma 4, la documentazione delle intercettazioni è distrutta immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni dalla comunicazione del diniego o dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 4.

7. Tutte le intercettazioni e le comunicazioni acquisite in violazione del disposto del presente articolo devono essere dichiarate inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del procedimento.

#### ART. 5.

1. Con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano solo a quelli per i quali non siano state concluse le indagini preliminari.

#### ART. 6.

1. Al comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni nonché, in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346 ».

#### Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,26



\*14PDL0029250\*